

Interpello	Termini di risposta	Maggior termine in caso di integrazione documentale	Sintesi
ordinario (art. 11, c. 1, lettera a), L. n. 212/2000)	90 gg	60 gg dalla produzione dell'ulteriore documentazione	Si pone in linea con quello attualmente previsto, si applica in caso di obiettive condizioni di incertezza e si distingue tra 1) interpello ordinario interpretativo (si sostanzia nella richiesta di parere all'Agenzia sull'interpretazione delle disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali) e 2) interpello ordinario qualificatorio (richiesta di un parere all'Agenzia in ordine alla corretta qualificazione delle fattispecie)
probatorio (art. 11, c. 1, lettera b), L. n. 212/2000)	120 gg	60 gg dalla produzione dell'ulteriore documentazione	si sostanzia in una richiesta all'Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell'adozione di un determinato regime fiscale (quali CFC, consolidato mondiale, regime delle società non operative, riconoscimento dell'ACE);
anti-abuso (art. 11, c. 1, lettera c), L. n. 212/2000)	120 gg	60 gg dalla produzione dell'ulteriore documentazione	costituisce lo strumento con cui il contribuente può richiedere all'Amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscono fattispecie di abuso del diritto .
Disapplicativo (art. 11, c. 2, lettera a), L. n. 212/2000)	120 gg	60 gg dalla produzione dell'ulteriore documentazione	consente al contribuente di richiedere un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. In questo caso, laddove l'Agenzia fornisca una risposta negativa all'istanza, il contribuente può fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione delle norme anche nelle successive fasi dell'accertamento e del contenzioso.